

PERIODICA

de Re Canonica



MATTEO VISIOLI
CONFIDENZIALITÀ E SEGRETO PONTIFICIO

ANNO 2020 - VOLUME 109 - FASCICOLO 3-4
PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - ROMA

CONFIDENZIALITÀ E SEGRETO PONTIFICIO

MATTEO VISIOLI*

Introduzione

La questione del segreto, in generale, rimanda immediatamente a due ambiti propri del contesto culturale attuale: da una parte a qualcosa da nascondere, dall'altra parte a un bene da proteggere. L'obbligo di conservare il segreto può dunque essere letto in negativo come una volontà di mascherare o non rivelare cose di interesse comune; in positivo come esigenza morale di preservare la buona fama, l'intimità, la dignità delle persone¹. Entrambi questi significati coesistono nella ricezione della attuale normativa canonica, prevalendo talvolta l'uno talvolta l'altro. Di fatto si tratta di un istituto giuridico non pacifico, che nella sua attuazione presenta anche molti limiti.

L'Art. 30 del vigente *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* [= SST], che può costituire il punto di partenza della nostra riflessione, afferma:

* Matteo Visioli, Sotto-Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede e Docente invitato della Facoltà di Diritto canonico, Pontificia Università Gregoriana, Roma. Il presente contributo sviluppa e aggiorna una conferenza pubblicata in M. VISIOLI, «Questioni relative al segreto pontificio. Art. 30 mp. SST», *Ius Missionale* 14 (2020) 177-208.

¹ Cf. U. RHODE, «Trasparenza e segreto nel diritto canonico», *Periodica* 107 (2018) 466.

§1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

§2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all'accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d'ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene².

Si tratta di una disposizione nuova rispetto alla versione del 2001, introdotta appositamente per garantire una maggiore tutela dell'intimità delle persone coinvolte nelle cause sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [= CDF], che non intende definire un fatto giuridico, ma uno stato di fatto. Il fatto giuridico è semmai l'oggetto del segreto, ovvero le cause penali³. Il segreto è invece uno *status* peculiare e necessario per consentire che l'oggetto sia perseguito senza compromettere altri valori in campo, come la buona fama delle persone. È dunque una norma posta per la protezione giuridica di un dovere morale, che a sua volta comporta diritti e obblighi. Vi è un diritto al segreto, così che chiunque partecipa a diverso titolo alle cause in oggetto possa essere protetto, e vi è un conseguente dovere di mantenere tale segreto. Si tratta di un dovere così stringente che è tutelato da adeguate sanzioni penali qualora esso non fosse osservato.

Quando si parla di «segreto» nella Chiesa in verità si fa riferimento a diverse accezioni. C'è il segreto *naturale*, che si impone per la natura stessa dell'oggetto trattato. Rivelarlo significherebbe creare un disagio o un danno, al di là della norma che lo potrebbe esigere. C'è poi il segreto *promesso*, connesso all'impegno di non rivelare una informazione di cui si è a conoscenza. C'è il segreto *commesso*, conseguente alla rivelazione di una notizia con il patto di

² CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, AAS 102 (2010) 419-434.

³ Cf. F.X. URRUTIA, *Les normes générales*, Paris 1992, 209.

non rivelarla a terzi. In questa categoria solitamente rientra il segreto di ufficio o professionale. C'è anche il *segreto istruttorio*, richiesto nelle cause canoniche a diversi livelli. C'è il segreto connesso alla celebrazione dei sacramenti, tra cui spicca per la sua assoluta inviolabilità quello a cui è tenuto il confessore, chiamato sigillo sacramentale⁴.

In questa sede ci limitiamo ad alcuni approfondimenti di quel particolare segreto chiamato «pontificio» [= SP] a cui fa riferimento SST e che, oltre ad assicurare la tutela di un bene prezioso quale è l'intimità della persona, pone al contempo alcune questioni problematiche che vedremo in breve e che obbligano la Chiesa oggi a una seria riflessione in merito.

Non è semplice definire il SP o trovare un suo fondamento normativo univoco. «Probabilmente questa nozione non esiste tassativamente scritta», afferma un Autore⁵. Ne parla, tra definizione e descrizione, la *Nota* della Penitenzieria Apostolica del 2019 sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del foro sacramentale⁶. La categoria non compare esplicita-

⁴ «Nihil aliud est quam debitum confessionem celandi». B.H. MERKEL-BACH, *Summa theologiae moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi*, III, *De Sacramentis*, Parisiis 1933, n. 620, 580. Sul tema del segreto in generale cf. anche V. DE PAOLIS, «El secreto pontificio: fundamento moral y jurídico», *Ius Communionis* 6 (2018) 265-268; R. CORONELLI, «Il significato ecclesiale del segreto», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 26 (2013) 10-15; K. MARTENS, «Le secret dans la religion catholique», *Revue de droit canonique* 52/2 (2002) 259-274; D. MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Lugano 2008, 141-156; O. ÉCHAPPÉ, «Le secret en droit canonique et en droit français», *L'Année canonique* 29 (1985-86) 229-256. Cf. nella vigenza del Codice del 1917 la voce di dizionario di R. NAZ, «Secret», in R. NAZ, ed., *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris 1965, coll. 895-899; L. BENDER, «Segreto (rivelare un)», in F. ROBERTI – P. PALAZZINI, ed., *Dizionario di teologia morale*, Roma 1957², 1309-1310.

⁵ D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, «La interdicasterialidad del nombramiento de obispos según la Pastor Bonus y el secreto pontificio», in Id., ed., *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi*, Città del Vaticano 1996, 589.

⁶ «Un caso particolare di segreto è quello del “segreto pontificio”,

mente nel Codice latino in vigore, anche se implicitamente si può considerare «pontificio», alla luce della legislazione precedente, il segreto cui è tenuto il Legato pontificio in ordine alla sua funzione nella nomina dei vescovi, secondo il can. 377 §3. Non compariva neppure nel Codice del 1917, che pure è stato prodotto imponendo ai membri in sede di codificazione un segreto comunemente chiamato *secretum pontificium*⁷. Non se ne parla sorprendentemente nella Costituzione apostolica *Universi dominici gregis* sulla vacanza della Sede Apostolica e sulla elezione del Vescovo di Roma⁸, nonostante vi sia una specifica trattazione sull'osservanza del segreto e si prescrivano sanzioni penali severe in caso di colpevole violazione⁹.

che vincola in forza del giuramento connesso all'esercizio di determinati uffici al servizio della Sede Apostolica. Se il giuramento di segreto vincola sempre *coram Deo* chi lo ha emesso, il giuramento connesso al "segreto pontificio" ha quale *ratio* ultima il bene pubblico della Chiesa e la *salus animarum*. Esso presuppone che tale bene e le esigenze stesse della *salus animarum*, compreso perciò l'uso delle informazioni che non cadono sotto il sigillo, possano e debbano essere correttamente interpretate dalla sola Sede Apostolica, nella persona del Romano Pontefice, che Cristo Signore ha costituito e posto quale visibile principio e fondamento dell'unità della fede e della comunione di tutta la Chiesa». PENITENZIERIA APOSTOLICA, «Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del foro sacramentale», 29 giugno 2019, *L'Osservatore Romano*, 1-2 luglio 2019, 8.

⁷ Cf. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, Milano 2008, 693.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Universi Dominici gregis*, 22 febbraio 1996, *AAS* 88 (1996) 305-343.

⁹ «Coloro che, in qualsiasi modo, secondo quanto previsto al n. 46 della presente Costituzione, prestano la loro opera di servizio per le incombenze inerenti all'elezione, e che direttamente o indirettamente potrebbero comunque violare il segreto — riguardi esso parole o scritti, o segni, o qualsiasi altra cosa — dovranno assolutamente evitarlo, perché altrimenti incorrerebbero nella pena della scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica» (GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Universi dominici gregis* [cf. nt. 8], n. 58); «Ordino, inoltre, ai Cardinali elettori, *graviter onerata ipsorum conscientia*, di conservare il segreto su queste

Ne parla invece il Regolamento Generale della Curia Romana [= RGCR], che dispone obblighi e sanzioni fino alla sospensione e al licenziamento¹⁰.

La sfida, come si vedrà, è quella di poter contemperare valori in gioco apparentemente contrastanti: protezione dell'intimità e trasparenza, diritto alla tutela della buona fama e diritto alla difesa da parte dell'accusato, garanzia di riservatezza e cooperazione con istanze non canoniche (es.: magistratura civile) nel perseguimento della giustizia, bene della Chiesa ed esigenze di verità. È possibile immaginare un inquadramento giuridico della questione mantenendo l'equilibrio tra questi elementi in tensione tra loro? In concreto: come garantire un pieno accesso agli atti all'accusato senza che ciò comprometta l'intimità di chi ha offerto la sua deposizione? Come collaborare con la giustizia dello Stato senza tradire la riservatezza delle persone coinvolte nella causa? Come dare le giuste informazioni alla comunità, nella prospettiva della trasparenza ed evitando che false notizie in assenza di quelle vere si diffondano, senza con questo pregiudicare gli esiti di un processo o infamare quanti vi hanno preso parte? In sostanza: fino a che punto è giusto informare la comunità, che in nome di un bene comune può rivendicare il diritto di conoscere perché sia ristabilita la giustizia e riparato lo scandalo (cf. can. 1341), senza che ciò vada a scapito

cose anche dopo l'avvenuta elezione del nuovo Pontefice, ricordando che non è lecito violarlo in alcun modo, se non sia stata concessa al riguardo una speciale ed esplicita facoltà dallo stesso Pontefice» (*ibid.*, n. 60). Cf. G. TREVISAN, «Osservare il segreto secondo la costituzione *Universi Dominici Gregis*», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 22 (2009) 290-291.

¹⁰ Art 36 §2: «Con particolare cura sarà osservato il segreto pontificio, a norma dell'Istruzione *Secreta continere* del 4 febbraio 1974 (cfr AAS LXVI [1974], 89-92)»; art 76 §1: «Il licenziamento dall'ufficio si applica: [...] 3) per violazione del segreto pontificio, di cui all'art. 36 §2». SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento generale della Curia Romana*, 30 aprile 1999, AAS 91 (1999) 629-679.

dell'inviolabilità della dignità della persona, fosse anche colpevole di un delitto più grave?

1. Uno sguardo alla storia

IL SP ha origini antiche¹¹, nel corso del tempo la normativa che lo riguarda si è modificata sostanzialmente. Si può compiere un approfondimento storico in cinque tappe¹².

1.1 *Il Secretum Sancti Officii* (12 dicembre 1709)

Fu Papa Clemente XI che stabilì

che tutti gli Em.mi Cardinali Inquisitori Generali, Consultori, Qualificatori, Esaminatori dei libri e gli altri Officiali della S. Inquisizione nel presente e nel futuro, in tutte e ciascuna delle cause e degli affari, come pure in tutte le altre cose, che nello stesso sacro Tribunale saranno dette, trattate e definite, anche in riferimento ai libri e alle dottrine esaminate, nonché alle persone addette all'esame degli stessi, ovvero deputate a riferire, eccezion fatta per le cause soltanto civili né direttamente o indirettamente relative alla fede o alla religione, osservino un segreto inviolabile; cosicché, né direttamente, né indirettamente, e neppure accennate, né in forma scritta, né con la parola, o in qualunque altro modo o per qualunque

¹¹ Nell'archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede si trova una serie di precetti, il primo dei quali porta la data del 23 aprile 1556, sotto il titolo «De silentio tenendo in causis Sancti Officii», che impongono a tutti coloro che partecipano all'attività della Santa Inquisizione il segreto su quanto viene detto, sotto pena di scomunica *latae sententiae*. Non si tratta ancora tuttavia, *strictu sensu*, di segreto pontificio.

¹² Cf. C. GENNARI, «Sul segreto del S. Ufficio», *Il Monitore ecclesiastico* 10 (1897) 174-186; A. PERLASCA, «Il segreto pontificio», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 26 (2013) 91-99; U. RHODE, «Trasparenza e segreto nel diritto canonico» (cf. nt. 1), 467-476; H. SCHWENDENWEIN, «Secretum pontificium», in P. LEISCHING – F. POTOTSCHNIG – R. POTZ, ed., *Ex aequo et bono*, Innsbruck 1977, 296; 304; J. MARTÍN LAUCIRICA, «Secreto Pontificio», in *Diccionario General de Derecho canónico*, VII, Madrid 2013, 186-189; V. DE PAOLIS, «El secreto pontificio» (cf. nt. 4), 272-276.

pretesto colorato, anche di un bene maggiore, o di una causa gravissima ed urgentissima, o anche di una qualche facoltà o dispensa sia particolare che generale sinora avuta dalla Sua Santità, o dai Suoi Predecessori, le quali tutte, qualora fossero state concesse, revoca del tutto e rende irrite, e dichiara espressamente revocate ed irrite, osino in qualunque modo violare il predetto segreto¹³.

Si può notare l'ampiezza dell'oggetto del segreto (tutto ciò che il S. Ufficio tratta o tratterà, con l'unica eccezione delle cause civili non attinenti alla fede o alla religione), comprendente non solo la materia ma anche le persone coinvolte; e la sostanziale inderogabilità ad esso, neppure per un bene maggiore o per una causa grave o addirittura gravissima. Si abrogano anche eventuali dispense ad esso concesse in precedenza dai sommi pontefici.

La serietà e severità di questa disposizione è chiara anche dalla sanzione prevista in caso di violazione o trasgressione della norma:

e ciò tanto più sotto pena di scomunica maggiore *latae sententiae*, che si incorrerà *ipso facto*, senza bisogno di alcun

¹³ «optime noscens praecisam secreti necessitatem [...] statuit et decrevit ut omnes Em.mi Cardinales Generales Inquisitores, Consultores, Qualificatores, Revisores librorum alique S. Inquisitionis Officiales nunc et pro tempore existens, in omnibus et quibuscumque causis et negotiis aliisque rebus, quae in eodem S. Tribunali dicuntur et tractabuntur et peragentur, etiam super libris aut doctrinis examinandis, et personis ad eorum revisionem, seu relationem deputandis, exceptis tantum causis mere civilibus nec directe, nec indirecte fidem aut religionem tangentibus, inviolabile secretum servant; adeo ut nec directe, neque indirecte, neque nutu, neque scriptis, neque verbo, vel alias quomodo libet sub quovis, quantumvis colorato praetextu, sive maioris boni, sive urgentissimae et gravissimae causae, sive etiam alicuius facultatis, aut dispensationis tam particularis, quam generalis hactenus habitae a Sanctitate Sua, aut Praedecessoribus suis, quas omnes si quae forte concessae fuerint, omnino revocat, et irritat, revocatasque et irritas expresse declarat, praefatum secretum audeant quoquomodo violare». C. GENNARI, *Sul segreto del S. Ufficio* (cf. nt. 12), 174.

altra dichiarazione, e la cui assoluzione riservò soltanto a sé, ed ai suoi successori Romani Pontefici, eliminata al riguardo la facoltà della S. Penitenzieria, e dello stesso Cardinale Penitenziere, eccetto in punto di morte, riservandosi tuttavia anche l'imposizione di altre gravissime pene a scelta di Sua Santità e dei Successori, in relazione tuttavia alla tipologia di trasgressione e dei trasgressori¹⁴.

Si tratta di una censura di assoluta importanza, resa ancor più solenne dalla esclusione della facoltà della Penitenzieria di rimettere tale tipo di scomunica come invece poteva fare in altre circostanze. L'obbligo del segreto grava sui Cardinali Generali Inquisitori «anche quando [...] sono assenti dalla curia, e agli altri Inquisitori e a chiunque altro»¹⁵. Si estende fino a coprire ogni materia trattata, «anche per le cause e gli affari, ad eccezione soltanto di ciò che al termine e nell'esposizione delle stesse cause o degli stessi affari sia giunto ad essere legittimamente pubblicato»¹⁶.

Vi è dunque una via di uscita dal SP. Essa non consiste in una deroga ad esso, o invocando cause gravi o gravissime o un bene maggiore. Il segreto cessa nel momento in cui si decide legittimamente di pubblicare l'esito di una causa. Data la premessa stringente sulla mancanza sostanziale di cause esimenti e sulla impossibilità invocare deroghe spe-

¹⁴ «et hoc nedum sub poena excommunicationis maioris latae sententiae, quam incurrere voluit eo ipso, absque alia declaratione, cuius absolutionem sibi tantum, suisque successoribus Romanis Pontificibus, dempta super hoc facultate Sac. Poenitentiariae, ipsique D. Cardinali Poenitentario, praeterquam in mortis articulo, reservavit, sed etiam sub aliis gravissimis poenis arbitrio Sanctitatis Suae et successorum, habito tamen respectu ad qualitatem transgressionis, et transgressorum infligendi». C. GENNARI, *Sul segreto del S. Ufficio* (cf. nt. 12), 174.

¹⁵ «etiam cum [...], a curia absentibus, coeterisque Inquisitoribus quibuscumque». C. GENNARI, *Sul segreto del S. Ufficio* (cf. nt. 12), 174.

¹⁶ «eamdem secreti obligationem permanere etiam causis, et negotiis finitis, iis tantum rebus exceptis, quae in fine et expeditione earundem causarum, et negotiorum legitime publicari contingerit». C. GENNARI, *Sul segreto del S. Ufficio* (cf. nt. 12), 174.

cifiche, è lecito supporre che la pubblicazione potesse essere «legittimamente pubblicabile» quando espressamente concessa dal Romano pontefice: o nei singoli casi, oppure con una norma di carattere generale che concedesse per ogni causa trattata la pubblicità dei suoi esiti.

A maggiore tutela del SP riguardante le cause del S. Uffizio, papa Clemente ammonisce circa l'obbligo di non accettare raccomandazioni da parte di notabili del tempo, perché ciò avrebbe comportato implicitamente il dovere di giustificare le decisioni prese¹⁷. E dispone

che in futuro nella designazione e nell'istanza da farsi da ciascun Signor Cardinale Inquisitore Generale per il suo servizio, oltre a quelli da ammettere al giuramento di osservare rigorosamente il segreto del S. Ufficio dei quali uno sia aiutante di studio e l'altro amanuense, possa essere ammesso un solo teologo per le materie teologiche, che Sua Santità invita i predetti Signori Cardinali ad eleggere tra i qualificatori¹⁸.

¹⁷ «comandò inoltre ed ammonì affinché sia gli Em.mi Cardinali Inquisitori Generali, sia i Consultori, e gli altri predetti Officiali non osino ammettere consapevolmente le raccomandazioni di qualsiasi persona di qualunque dignità e precedenza siano anche per lettera nelle surriferite cause ed affari, o se inconsapevolmente l'avessero ammessa, portino la corrispondenza loro inviata all'Assessore, né rispondano se non per mandato della S. Congregazione, e nell'atto di votare in tali cause sono tenuti a rivelare coloro dai quali la causa fu ad essi raccomandata, anche se si tratta di un colpevole libero per commutazione o che implora la diminuzione della pena» («mandavit insuper ac praecepit ut tam E.mi DD. Cardinales Generales Inquisitores, quam Consultores, et alii Officiales praedicti commendationes quarumcumque personarum cuiusvis dignitatis ac praeminentiae sint etiam per litteras in praefatis causis et negociis scienter recipere non praesumant, vel si non praecauti receperint, epistulas ad se missas Adessori tradant, nec rescribant nisi de mandato S. Congregationis, et in actu votandi in huiusmodi causis propalare teneantur, a quibus causa fuerit sibi commendata, etiamsi agatur de reo expedito pro commutatione aut diminutione poenae supplicante»). C. GENNARI, *Sul segreto del S. Ufficio* (cf. nt. 12), 174.

¹⁸ «quoniam vero ex inordinata facilitate admittendi ad idem secretum, et ex nimia multiplicitate admissorum ad illud oritur, vel oriri

Limitando il numero delle persone coinvolte si sarebbe protetto maggiormente il segreto.

In caso di dubbio, avverte la disposizione pontificia, «Sua Santità ha dichiarato che si deve interpretare nel senso del segreto»¹⁹. Mutuando espressioni della nostra tradizione giuridica possiamo dire: *in dubio pro secreto*.

1.2 Conferme e mitigazioni successive

Pochi anni dopo, il 1 febbraio 1759, Clemente XIII conferma il decreto del suo predecessore, mantenendo in vigore la formula del giuramento e soprattutto le pene conseguenti alla violazione²⁰.

Una prima attenuazione della severità del SP si ha invece con l'*Ordo servandus* annesso alla cost. ap. *Sapienti Consilio*, del 29 giugno 1908²¹: per alcune materie si esige solo il *segreto comune*²². Una risposta della sacra Congregazione concistoriale, del 25 aprile 1917²³ conferma una lieve mitigazione della pena, così che chi trasgredisce il SP incorre sì nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Persona del Sommo Pontefice, ma può essere imposta anche altra pena *ferendae sententiae*. Nella stessa Congre-

potest facilitas et multiplicitas transgressionum, Sanctitas Sua stricte mandavit quod in posterum ad nominationem et instantiam faciendam ab unicoque D.no Cardinali Generali Inquisitore pro suo servitio praeter quos ad iuramentum de secreto S. Officii amplissime servando admittendos, quorum alter sit studii adiutor, et alter amanuensis, unus tamen theologus pro materiis theologicis admitti possit, quem ex qualificatoribus eligere Sanctitas Sua praefatos Dominos Cardinales hortatur [...]. C. GENNARI, *Sul segreto del S. Ufficio* (cf. nt. 12), 174-175.

¹⁹ «Quod si in aliquo casu quis dubitet de huius secreti obligatione, Sanctitas Sua declaravit interpretationem faciendam esse in favorem secreti». C. GENNARI, *Sul segreto del S. Ufficio* (cf. nt. 12), 174-175.

²⁰ C. GENNARI, *Sul segreto del S. Ufficio* (cf. nt. 12), 175-177.

²¹ Pio X, cost. ap. *Sapienti Consilio, de romana curia*, 29 giugno 1908, *AAS* 1 (1909) 7-19.

²² Cf. pars II, cap. VII, n. 11.

²³ *AAS* 9 (1917) 232-233.

gazione del S. Ufficio, a partire dal 1940, si comincia ad esigere il solo *secretum prudentiae* per le cause matrimoniali, per le dispense dal digiuno eucaristico e dagli impedimenti ed irregolarità, nonché per la concessione della licenza di leggere o ritenere libri proibiti.

1.3 *L'Istruzione non pubblicata della Segreteria di Stato (24 giugno 1968)*

A seguito del *motu proprio Integrae servandae*²⁴, nel 1965 la sacra Congregazione del S. Ufficio cambia natura, chiamandosi *sacra Congregazione per la Dottrina della Fede*: ne viene riordinata la struttura, e viene immediatamente rilevata la necessità di ridimensionare il contenuto e le sanzioni del c.d. «segreto del S. Ufficio»²⁵. Un primo passo in questa direzione di maggiore mitigazione si ha con una *Istruzione* emanata dalla Segreteria di Stato che non fu mai pubblicata su *Acta Apostolicae Sedis*, forse perché destinata a uso interno della Curia romana, ma la cui esistenza si conosce dal fatto che è citata nella prima Istruzione pubblica di pochi anni successiva, *Secreta continere*, del 1974. Si tratta di un breve testo che contiene in forma schematica l'oggetto del segreto, i soggetti che vi sono tenuti, le pene in caso di infrazione colpevole, la formula del giuramento da pronunciarsi nell'assunzione del proprio incarico²⁶.

²⁴ PAOLO VI, m.p. *Integrae servandae*, 7 dicembre 1965, *AAS* 57 (1965) 952-955.

²⁵ A ciò, si aggiunga altresì che il «segreto del Sant'Ufficio» era in uso non solo nell'omonima Congregazione, ma anche nella sacra Congregazione concistoriale, come pure nella sacra Congregazione *de propaganda fide* nonché nella Segreteria di Stato per la nomina dei vescovi ed in altri affari di maggior momento.

²⁶ Così scrive A. Perlasca in proposito: «La violazione colpevole del segreto pontificio era qualificata come un peccato riservato "ratione sui" alla Santa Sede. Da esso, tuttavia, poteva assolvere qualunque confessore, restando comunque l'obbligo di ricorrere alla sacra Pe-

1.4 *L'Istruzione Secreta continere* (4 febbraio 1974)

Nel corso di oltre 250 anni le norme relative al segreto definivano estensione, oggetto e soggetti, gravità e pene, ma non si faceva alcun cenno alle motivazioni teologiche, morali, spirituali che giustificavano la sua osservanza. Ciò accade invece con l'istruzione *Secreta continere, de secreto pontificio* (4 febbraio 1974)²⁷. Si parla di bene comune che può esigere che determinati fatti, persone, circostanze siano taciuti o rivelati solo parzialmente o ancora resi noti in tempi adeguati e convenienti stabiliti dall'autorità ecclesiastica.

L'Istruzione si articola in quattro articoli.

Nel primo si indicano le materie coperte dal SP: 1) la preparazione e la redazione dei documenti pontifici, per i quali venga espressamente richiesto; 2) le notizie di ufficio, relative a materie protette dal SP, trattate dalla Segreteria di Stato e dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa; 3) le segnalazioni e denunce di dottrine e pubblicazioni, acquisite dalla sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, nonché l'esame di esse a cura dello stesso dicastero; 4) le denunce ricevute extra giudizialmente circa i delitti contro la fede ed i costumi, ed i delitti perpetrati contro il sacramento della penitenza con processi e decisioni relativi alle denunce, salvo sempre il diritto del denunciato di conoscere la denuncia, quando ciò sia necessario per la sua difesa. Tuttavia il nome del denunciante potrà essere reso noto solo se ciò sia ritenuto opportuno da parte dell'Autorità per un confronto tra denunciato e denun-

nitenzieria. Nelle prime stesure del testo era prevista la scomunica *latae sententiae*. Alla fine, però, si optò per una pena che risultasse più comprensibile per la mentalità del tempo. Inoltre, per manifestare l'aspetto della riparazione esterna ad un'offesa grave contro l'intera comunità si era proposto di prevedere la sospensione *a divinis* per gli ecclesiastici e l'esclusione dalla comunione per i laici. Alla fine, però, la proposta in parola non venne accolta». A. PERLASCA, «Il segreto pontificio» (cf. nt. 12), 95.

²⁷ SEGRETERIA DI STATO, Rescriptum ex audientia, istruzione *Secreta continere, de secreto pontificio*, 4 febbraio 1974, AAS 66 (1974) 88-92.

ciante; 5) i rapporti dei rappresentanti della Santa Sede relativi a materie coperte dal SP; 6) le notizie di ufficio relative alla creazione dei Cardinali; 7) le notizie di ufficio relative alla nomina dei vescovi, degli amministratori apostolici e degli altri ordinari con potestà vescovile, dei vicari e prefetti apostolici, e dei rappresentanti pontifici, e relativi processi informativi; 8) le notizie di ufficio relative alla nomina dei prelati superiori e ufficiali maggiori della Curia romana; 9) quanto si riferisce ai cifrari e alla corrispondenza cifrata; 10) gli affari o le cause ritenute dal Santo Padre, dal Cardinale preposto ad un dicastero, e dai rappresentanti pontifici, di importanza tale da essere protette dal SP. A tale elenco è stato recentemente aggiunto un undicesimo punto, con rescritto del Segretario di Stato del 5 dicembre 2016, che concerne notizie e atti di carattere giuridico, economico o finanziario di pertinenza del Sommo Pontefice o della Segreteria di Stato²⁸.

Nel secondo articolo si indicano i soggetti tenuti all'osservanza del SP: 1) i Cardinali, i vescovi, i prelati superiori e minori, i consultori, i periti ed il personale subalterno dei dicasteri; 2) i Legati della Santa Sede ed i loro dipendenti nonché le persone da loro consultate in materia; 3) tutti coloro ai quali, in circostanze particolari, è imposto di conservare il SP; 4) tutti coloro ai quali, in qualunque modo, sia giunta notizia di documenti che sono coperti dal SP.

Nell'art. 3 si precisano le pene per chi viola colpevolmente — non solo dolosamente — il SP: 1) chi deve osservare il SP è tenuto a mantenerlo *sub gravi*; 2) se la violazione viene dedotta al foro esterno, l'accusato sarà giudicato da una Commissione speciale, che verrà costituita dal Cardinale preposto al dicastero competente, o, in mancanza di esso, dal superiore competente, che infliggerà congrue sanzioni proporzionate alla colpa e al danno da essa causato; 3) se il colpevole è un dipendente della Curia romana, egli sarà

²⁸ SEGRETERIA DI STATO, Rescriptum ex audientia de Regulis, quae ad Secretum Pontificium spectant, 5 dicembre 2016, AAS 109 (2017) 72.

passibile delle sanzioni previste dal regolamento generale (art. 39 §2; art. 61, 5°; art. 65 §1, 3°).

Infine l'art. 4 riporta la formula del giuramento di osservanza²⁹. «L'obbligo di osservare il SP era qualificato come grave, e, quindi, la sua violazione comportava nell'ordine morale un peccato grave, benché non (più) riservato alla Santa Sede»³⁰.

La trattazione del SP non è più dunque fine a se stessa, ma nella distinzione con il più comune segreto di ufficio (*quod autem ad Curiam Romanam attinet [...] communi secreto ex officio obteguntur*). Differenziare i due obblighi significa distinguere per gravità e importanza gli oggetti, definire i soggetti (che pure possono essere i medesimi), proporzionare conseguentemente le pene.

Fu proprio la questione delle pene ad animare il dibattito in sede di redazione dell'Istruzione. La necessità di passare dalla precedente *Istruzione riservata* a una pubblica e meglio redatta fu suggerita anche dalla constatazione di una frequente e ingiustificata violazione dell'obbligo del segreto da parte di chi vi era tenuto, così che per alcuni si rendeva necessario un inasprimento delle pene a scopo de-

²⁹ «Ego [...] constitutus coram [...] tactis per me sacrosanctis Dei Evangeliiis, promitto me fideliter “secretum pontificium” servaturum esse in causis et in negotiis quae sub eodem secreto sunt tractanda [pro iis, qui ad secretum pontificium admittuntur in aliqua peculiari causa servaturum esse in causa mihi commissa], adeo ut nullo modo, sub quovis praetextu, sive maioris boni, sive urgentissimae et gravissimae causae, secretum praefatum mihi violare liceat. Secretum, ut supra, me servaturum esse promitto etiam causis et negotiis finitis, pro quibus tale secretum expresse imponatur. Quod, si in aliquo casu me dubitare contingat de praefati secreti obligatione, in favorem eiusdem secreti interpretabor. Item scio huiusmodi secreti transgressorem peccatum grave committere. Sic me Deus adiuvet, et haec Sancta eius Evangelia, quae propriis manibus tango». SEGRETERIA DI STATO, Rescriptum ex audientia, istruzione *Secreta continere* [cf. nt. 27], 92. Il cambiamento da «iuro» a «promitto» fu esplicitamente voluto dal Sommo Pontefice.

³⁰ Cf. A. PERLASCA, «Il segreto pontificio» (cf. nt. 12), 97.

terrente. Affermare che «*qui secreto pontificio astringitur, ad illum servandum gravi semper obligatione tenentur*» per qualcuno era troppo debole. Fu così introdotto nell'art. III, 2, l'inciso «*pro gravitate delicti eiusve damni*», rendendo possibile una pena severa non tanto per la gravità della violazione quanto per l'entità del danno arrecato.

1.5 *La Dichiarazione della Segreteria di Stato del 29 dicembre 1981*

In ragione della sottovalutazione dell'importanza del SP intervenne la Segreteria di Stato pochi anni dopo, con una Dichiarazione del 29 dicembre 1981³¹. Non viene modificato il quadro normativo: ambito, oggetto, soggetti, pene restano sostanzialmente invariati rispetto all'Istruzione del 1974. Si ribadisce che la violazione non costituisce solo un peccato grave ma anche un delitto canonico, e si invitano i Capi dicastero e le rappresentanze pontificie a vigilare sull'osservanza dell'obbligo grave e a segnalare eventuali infrazioni, anche qualora dalla violazione non fossero derivati danni a terze persone.

1.6 *Nota a margine: l'Istruzione Secreta continere è ancora in vigore?*

La categoria del SP non è stata abolita, essendo vigente in alcuni documenti normativi benché non espressamente nel Codice latino. Si tratta di capire in primo luogo la natura dell'Istruzione. Se infatti secondo il Codice vigente le istruzioni «rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell'eseguirle» (can. 34), va osservato che *Secreta continere* più che «rendere chiaro» e «sviluppare» in realtà stabilisce vere e proprie leg-

³¹ SEGRETERIA DI STATO, *Declaratio*, 29 dicembre 1981, Prot. N. 78.638/158, in X. OCHOA ed., *Leges Ecclesiae*, VI, Romae 1987, 8340-8341. La Dichiarazione non viene pubblicata in AAS.

gi penali, in quanto rende vigente una normativa che non ha precedenti, determinando soggetti, oggetto, fattispecie, violazioni e pene che il Codice non contempla. Ora, poiché il can. 6 §1, 3° CIC stabilisce che l'entrata in vigore del Codice abroga «qualsiasi legge penale, sia universale sia particolare emanata dalla Sede Apostolica, a meno che non sia ripresa in questo stesso Codice», si potrebbe dedurre che quanto dispone l'Istruzione, essendo vere e proprie leggi penali a dispetto del genere letterario (*Istruzione*) che le contiene, viene abrogato. Si presentano così alla nostra attenzione diverse possibilità interpretative.

a) si assume come fondante il genere letterario del testo in questione: trattandosi di *Istruzione*, e non potendo una istruzione formalmente emanare una legge penale ma solo illustrarla, il Codice non abroga quanto in essa disposto, che resta dunque in vigore. In tale direzione sembra andare l'interpretazione comune, tenuto conto anche della decisione assunta nel 2016 di integrare l'art. 1 con un undicesimo punto³²;

b) si assume come fondante il tenore del disposto dell'Istruzione, che è di fatto una legge penale e che dunque viene abrogata in forza del can. 6 §1, 3° CIC;

c) si ritiene il segreto che devono osservare i Legati pontifici di cui al can. 377 §3 CIC come «SP», in base all'interpretazione resa possibile da *Secreta continere* che ne parla esplicitamente, consentendo così al SP di non essere abrogato ex can. 6 §1, 3° CIC in quanto citato, ancorché implicitamente, nel Codice;

d) si assume l'istanza della abrogazione per i motivi citati ma si considera che il RGCR e il mp *SST* lo abbiano successivamente reso di nuovo vigente, per quanto limitato alle persone espressamente interessate: nel primo caso ai membri dei Dicasteri e Organismi che compongono la Cu-

³² SEGRETERIA DI STATO, Rescriptum ex audientia (cf. nt. 28), 72.

ria romana³³, nel secondo caso a quanti sono parte a diverso titolo delle cause sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

2. Le ragioni del SP

La necessità di introdurre il SP nelle *Norme* del 2010 è motivata con il diritto e dovere di tutelare la buona fama delle persone coinvolte nelle cause relative ai delitti riservati, anche se non vi è dubbio che una particolare attenzione al tema sia dovuta a ragioni di carattere contingente, ovvero l'amplificarsi — soprattutto nei mezzi di comunicazione — di notizie concernenti questi delitti non sempre correttamente riportate, capaci di condizionare l'opinione pubblica e influire dunque sul giudizio concreto³⁴.

Possiamo dunque riferirci ad alcuni canoni del Codice latino che, letti in una sorta di combinato disposto, aiutano a inquadrare non solo la materia e gli attori, ma anche la natura del segreto e le sue motivazioni.

In primo luogo ci riferiamo al can. 220 che così recita: «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità»³⁵. L'immediato riferimen-

³³ Questa ipotesi tuttavia deve superare l'ostacolo della differenza di sanzioni in caso di violazione, essendo difformi *Secreta Continere* e RGCR. Cf. V. DE PAOLIS, «El secreto pontificio» (cf. nt. 4), 282.

³⁴ Cf. D. CITO, «Trasparenza e segreto nel diritto penale canonico», *Periodica* 197 (2018) 515-517.

³⁵ Cf. A. SOLFERINO, «I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama e all'intimità», in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa. Giornate canonistiche di Studio, Venezia, 6-7 giugno 1994*, Torino 1996, 372-382; J. HORTA, «Diritto all'intimità. Fondamenti storici e proiezione del can. 220 CIC e can. 23 CCEO», *Antonianum* 82 (2007) 735-756; D. LE TOURNEAU, «Le canon 220 et les droits fondamentaux à la bonne réputation et à l'intimité», *Ius Ecclesiae* 26 (2014) 127-148; P. SKONIECZNY, «La tutela della buona fama del chierico accusato degli abusi sessuali su minori. Un modo di procedere nel caso concreto in base al can. 220 CIC/83», *Angelicum* 87 (2010) 923-941.

to, nell'ambito delle cause penali di cui stiamo trattando, è all'accusato, che fino al grado definitivo del giudizio deve godere della presunzione di innocenza, al netto di eventuali misure cautelari poste non come pena o rimedio penale ma esclusivamente come condizione per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi, favorire il corso della giustizia (cf. can. 1722). L'obbligo della tutela della buona fama trova maggiore forza giuridica nella concreta difficoltà di restituire una dignità a coloro che sono stati diffamati, soprattutto con accuse così gravi come quelle il cui giudizio è riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Così in ambito processuale generale si esige la tutela dell'intimità mediante l'osservanza del segreto, ancorché non pontificio:

§1. I giudici e gli aiutanti del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti.

§2. Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il disposto del can. 1609 §4.

§3. Anzi ogniquale volta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori» (can. 1455)³⁶.

E ancora prima del processo, nella fase della investigazione previa, il Codice dispone: «Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno» (can. 1717 §2). Non si parla espressamente

³⁶ Cf. il recente studio E. SAINT-LOUIS, *Le secret d'office du juge ecclésiastique: application du canon 1455 du CIC/83 par rapport au bien commun*, Ottawa 2017.

di SP, ma di un valore fondamentale insito nel diritto naturale, ovvero la buona fama, che il SP deve tutelare in modo tanto più rigoroso quanto più è grave l'accusa e dunque il pericolo di diffamazione. La serietà della questione è data anche dalla sua tutela penale. Così il can. 1389 §2 sancisce: «chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con giusta pena». Anche il Codice orientale si esprime in proposito nel can. 1115:

§1. I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell'ufficio.

§2. Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e gli aiutanti del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire.

Con giusta pena può e deve dunque essere punito chi viola il segreto se tale violazione comporta un danno alla buona fama e intimità dell'altro.

Le ragioni del SP sono dunque collocate nell'osservanza e rispetto di un diritto naturale. La tutela della buona fama è tale da giustificare addirittura il contrario del segreto, ovvero la divulgazione di notizie, nella misura congrua e non oltre, se ciò serve a ristabilire la dignità di chi ingiustamente è stato accusato. Così sancisce il can. 1361 §3: «Si provveda che la domanda di remissione o la remissione stessa non sia divulgata, se non nella misura in cui ciò sia utile a tutelare la fama dell'imputato o sia necessario per riparare lo scandalo».

Si pongono così in relazione due valori da conciliare tra loro e che una non retta interpretazione del SP rischia di porre in contrapposizione. Da una parte il *favor rei*, ovvero

la tutela della dignità della persona. Dall'altra parte la trasparenza, la conoscenza della verità dei fatti, la necessità di coinvolgere una comunità nella conoscenza esterna dei provvedimenti penali, così da ristabilire la giustizia ferita e riparare lo scandalo arrecato.

In ultima istanza il SP trova le sue ragioni nella necessità di tutelare un bene insito nel diritto naturale, non di evitare o nascondere un male di cui non si intende dare notizia per difendere una immagine. Questo bene è da una parte la buona fama delle persone coinvolte (accusato, testimoni, accusatore, vittima ecc.). Dall'altra parte è lo stesso *bonum Ecclesiae* che il can. 1722 sintetizza nell'espressione «garantire il corso della giustizia»³⁷. Il bene del singolo e il bene della comunità sono interdipendenti, così che la tutela della buona fama dell'individuo accresce il bene comune³⁸. In generale, non vi può essere coabitazione pacifica senza che ciascuno si impegni al dovere morale e giuridico della riservatezza di notizie che possono arrecare danno a terzi³⁹. Il corso della giustizia necessita

³⁷ Cf. D. CITO, «Trasparenza e segreto» (cf. nt. 34), 518.

³⁸ «Hay que subrayar que el bien común y el bien individual personal no estan en oposición, sino en relación de complementariedad. Así, el bien común el que exige que el individuo esté protegido en el ámbito del secreto que él confía a uno o a otro y especialmente a un profesional, porque sin esa protección el individuo ya no se fiaría del otro y la comunidad recibiría de ello un daño grave, al faltar la confianza reciproca». V. DE PAOLIS, «El secreto pontificio» (cf. nt. 4), 260.

³⁹ «La rigorosa tutela della sfera d'intimità è un requisito indispensabile per la coabitazione serena e pacifica tra gli uomini. La sua violazione impunita creerebbe un clima di sospetto: ognuno potrebbe considerarsi vittima di un possibile ricatto dal suo simile oppure da parte della collettività, e dovrebbe temere di continuo un'intrusione in quegli ambiti della sua esistenza del tutto unica marcati da estrema vulnerabilità. È in questa ottica che il segreto, nelle sue variegate forme, gioca un ruolo sociale e culturale importante. L'oggetto del segreto naturale, affidato, e, infine, professionale, possono essere difetti naturali, misfatti e simili particolari la cui rivelazione arrecherebbe un danno ingiusto sia al singolo che alla comunità. Mantenere il segreto è inoltre un servizio

di essere libero da condizionamenti non utili alla causa, da pressioni mediatiche, da rivendicazioni senza fondamento giuridico, da attese non giustificate che una divulgazione incontrollata e distorta delle notizie potrebbe provocare.

3. Chi è tenuto a osservare il SP?

Il mp SST non definisce esplicitamente i soggetti vincolati dal segreto. Tuttavia, dichiarandone l'oggetto («*huiusmodi causae*», art. 30) implicitamente vincola senza distinzione di genere o di grado tutti coloro che nelle cause riservate sono in qualche modo coinvolti. Se una delle finalità è quella di tutelare la buona fama delle persone, è evidente che chiunque in ragione del procedimento penale viene a conoscenza di particolari dello stesso, a prescindere dal loro grado di dettaglio, è soggetto all'obbligo del segreto. Così lo è chi riceve la denuncia, l'autorità ecclesiastica che ha il diritto e l'obbligo di procedere di conseguenza (Vescovo, Superiore...), l'investigatore, il delegato all'indagine, gli assessori, il notaio ecc. È tenuto all'obbligo del segreto anche il testimone coinvolto a qualsiasi titolo nella causa? Alla luce delle finalità del segreto e dei beni che intende proteggere si potrebbe rispondere affermativamente, anche se va precisato che il *motu proprio Vos estis lux mundi* [= VELM] libera dal vincolo chiunque segnali un possibile delitto contro il sesto comandamento del decalogo compiuto da chierici o membri di istituti di vita consacrata o società di vita apostolica⁴⁰. Se è vero che ciascuno potreb-

che si rende alla protezione della libertà del singolo». K. DEMMER, *Medicina Salutis. La pastorale del sacramento della riconciliazione*, Roma 1996², 51.

⁴⁰ «Art. 4 §1. Il fatto di effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio. [...] §3. A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa». FRANCESCO, lett. ap. in forma di *motu proprio Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, *L'Osservatore Romano*, 10 maggio 2019, 10.

be in teoria ritenersi libero di rendere pubbliche notizie relative a se stesso che non pregiudichino la buona fama di altri, è anche vero che non va dimenticata l'altra dimensione che rende necessario il SP, ovvero il bene della Chiesa nel suo complesso, in base al quale è doveroso considerare in modo adeguato il valore del segreto, anche quando si tratta di se stessi. Non è infatti raro che la rivelazione di notizie, ancorché parziali e apparentemente non dannose, comporti un pregiudizio pubblico su una causa, generi attese infondate, orienti l'opinione comune in una precisa direzione.

Al SP sono soggetti anche i membri della Congregazione per la Dottrina della Fede che trattano le cause in questione, in ragione dell'ufficio che occupano, e si assoggettano al segreto tramite giuramento.

4. L'estensione dell'oggetto

Cosa copre il SP? E cosa non copre? L'art. 30 di *SST* non parla di processo, ma di «cause». Se il Codice al can. 1455, riferendosi alle azioni dei tribunali ecclesiastici, parla di «tribunale» e di «processo», limitando dunque l'obbligo del segreto (di ufficio in quel caso) all'ambito processuale, *SST* si riferisce più genericamente alle «cause». Può una tale distinzione essere rilevante?

Una interpretazione di maggiore ampiezza intende con ciò non solo l'inizio formale del processo ma ogni atto che concerne la trattazione della questione, dalla denuncia alla *res iudicata*. Di fatto la nota 41 di *SST* specifica l'obbligo del segreto dell'art. 30 con un rimando al testo di *Secreta continere* che viene citato per esteso nell'art. 1. 4, che recita:

Sono comprese nel segreto pontificio [...] 4) le denunce ricevute al di fuori del giudizio circa i delitti contro la fede e i costumi, e circa i delitti perpetrati contro il sacramento della Penitenza, nonché il processo e la decisione conseguenti a queste denunce, fatto salvo il diritto di colui che è stato deferito all'autorità di

conoscere la denuncia, se questo fosse necessario per la propria difesa. Tuttavia sarà lecito rendere noto il nome del denunciante soltanto se all'autorità parrà opportuno se il denunciato e colui che lo abbia denunciato compaiono insieme⁴¹.

A favore dell'assoggettamento al segreto delle denunce presentate si può collocare dunque l'esplicita citazione di *SST* in nota. Il punto di partenza dovrebbe essere almeno la denuncia, non la semplice *notitia criminis*, in quanto per essere tale la causa deve avere una propria forma, che in questa interpretazione esige almeno una denuncia debitamente sottoscritta.

Una interpretazione invece più stretta potrebbe equiparare «causa» a «processo», nonostante il riferimento in nota a *Secreta continere*, escludendo dunque dal segreto tutto ciò che precede l'inizio formale del processo, compresa la indagine previa. C'è da domandarsi, tuttavia, il senso di una possibile divulgazione di notizie non ancora provate che rischiano di compromettere la buona fama delle persone, come accadrebbe se la denuncia e la *investigatio praevia* fossero escluse. La garanzia del segreto, ancor più se di particolare gravità, potrebbe invece consentire in fase di denuncia e in ambito di raccolta di elementi per la fondatezza dell'accusa una maggiore e più libera partecipazione da parte di chi, come testimone, viene richiesto di una deposizione o di produrre altri elementi.

Si tratta comunque di capire se questo esige un rispetto assoluto e rigoroso. Non è raro, infatti, che gli uffici stam-

⁴¹ «Art. 1. – Segreto pontificio comprehenduntur: [...] 4) Denuntiationes extra iudicium acceptae circa delicta contra fidem et contra mores, et circa delicta contra Paenitentiae sacramentum patrata, nec non processus et decisio, quae ad hasce denuntiationes pertinent, salvo semper iure eius, qui ad auctoritatem delatus est, cognoscendae denuntiationis, si id necessarium ad propriam defensionem fuerit. Denuntiantis autem nomen tunc tantum patefieri licebit, cum auctoritati opportunum videatur ut denuntiatus et is, qui eum denuntiaverit, simul compareant». SECRETARIA STATUS SEU PAPALIS, Rescriptum ex Audientia, instructio *Secreta continere* (cf. nt. 27), 90.

pa di diocesi e istituti di vita consacrata confermino per esempio la notizia della apertura di una indagine a carico di un chierico, soprattutto se tale notizia è stata anticipata da altre fonti di informazione. Così il precisare, o rettificare, per evitare il diffondersi di notizie false e tendenziose, potenzialmente lesive della dignità e del corso della giustizia, può essere accettato come esigenza della giustizia che non viola il segreto. Altra cosa è invece la tendenza, oggi presente in alcune chiese locali, di anticipare le notizie rendendo noti nomi e fatti fin dall'insorgenza di una accusa. Si pensi per es. alle liste pubblicate periodicamente da conferenze episcopali nazionali o da istituti religiosi e che comprendono al loro interno non solo i chierici condannati, ma tutti colori nei confronti dei quali è giunta una qualsiasi accusa di delitti riservati⁴². Tale iniziativa è

⁴² Questa prassi, che da qualche Autore viene definita perfino «abituale» (D. ASTIGUETA, «Trasparenza e segreto. Aspetti della prassi penalistica», *Periodica* 197 [2018] 523), interessa diversi Paesi del mondo. Si giunge a pubblicare nomi, accuse specifiche, misure provvisorie a titolo cautelare, eventuali condanne civili, perizie, terapie, fotografie, come per esempio nella diocesi di Milwaukee negli USA. Cf. «List of Clergy Offenders. In line with the assurances given in the Charter for the Protection of Children and Young People, these are the names of diocesan priests of the Archdiocese of Milwaukee who have been (or would be if they were still alive) restricted from all priestly ministries, may not celebrate the sacraments publicly, or present themselves as priests in any way. In addition, in accordance with the canonical norms that have been established, the allegations against any living priest are sent to the Congregation for the Doctrine of the Faith in Rome». <https://www.archmil.org/reorg/clergy-offenders-info/clergy-offenders.htm> [ultima consultazione: 20 febbraio 2019]. Così l'arcidiocesi di Los Angeles (cf. <http://clergyfiles.la-archdiocese.org/listing.html>), Gallup (<https://dioceseofgallup.org/youth-protection/crediblyaccused-list/>), Winona (<https://www.dow.org/disclosures/index.html>). Più recentemente le diocesi del Texas hanno fatto lo stesso, e così la diocesi di Brooklyn, la provincia gesuitica del Nord Est degli USA. Lo stesso in Chile, cf. <http://www.iglesia.cl/4520-declaracion-decisiones-y-compromisos-de-los-obispos-de-la-conferencia-episcopal-de-chile.htm>.

spiegata in ragione della trasparenza, della volontà di non ostacolare il corso della giustizia, ma spesso non distingue accuse fondate da accuse infondate, cause alle fasi iniziali con cause già concluse e archiviate, persone vive e capaci di difendersi da persone nel frattempo decedute e non imputabili ecc. Si tratta di azioni che potrebbero essere interpretate come lesive della dignità delle persone, per le quali va sempre dichiarata la presunzione di innocenza e tutelato il buon nome. Si potrebbe ipotizzare in questo caso un *vulnus* al SP?

Nell'ampio arco di copertura del segreto, vi sono atti specifici che potrebbero esservi sottratti in ragione di un bene maggiore. Ciò che il primo documento analizzato, il *Secretum Sancti Officii* (a. 1709) escludeva categoricamente, oggi sembra essere possibile: il criterio del bene maggiore. È accaduto, per esempio, che la stessa Sala Stampa della S. Sede abbia dato notizia, tramite comunicato pubblico, degli esiti di un processo, sia quando questo era concluso definitivamente⁴³ sia anche quando ancora era in corso avendo raggiunto solo il primo grado di giudizio⁴⁴. Questi episodi, a livello locale o universale, atte-

⁴³ Cf. il Comunicato della Sala Stampa della S. Sede del 13 ottobre 2018 relativo alla dimissione dallo stato clericale di due vescovi del Chile [ultima consultazione: 10 giugno 2020], <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/13/0747/01603.html>; del 28 settembre 2018 relativo alla dimissione di un presbitero del Chile [ultima consultazione: 10 giugno 2020], <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/09/28/0705/01503.html>; e più recentemente il Comunicato della Sala Stampa della S. Sede del 16 febbraio 2019 relativo alla dimissione dallo stato clericale di un vescovo statunitense [ultima consultazione: 10 giugno 2020], <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/16/0133/00272.html>.

⁴⁴ Cf. Comunicato della Sala Stampa della S. Sede del 16 marzo 2018 sulla condanna in primo grado di giudizio di un vescovo di una diocesi della Conferenza episcopale degli Stati Uniti d'America [ultima consultazione: 10 giugno 2020], <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/03/16/0201/00436.html>.

stano come non sia possibile interpretare in modo omogeneo e monolitico la copertura del SP. Ciò che accade in modo assoluto con altre forme di segreto, per esempio con il sigillo sacramentale, non può essere traslato nell'ambito del SP, che ammette dunque ambiti di flessione in ragione di un bene maggiore. Tale bene può essere la riparazione dello scandalo, la necessità di chiarire lo stato giuridico di persone conosciute che hanno agito o agiscono in forma nota, il pericolo che il chierico condannato possa approfittarsi della ignoranza del suo *status* giuridico per continuare a compiere atti che in realtà non gli sono più consentiti ecc. Si può dunque ritenere che il rigore proprio del SP, per quanto attenuato rispetto alle sue origini storiche, possa cedere in alcuni ambiti della sua applicazione e per ragioni di bene comune della Chiesa e delle persone coinvolte: si può pensare per esempio alla *notitia de delicto* quando essa è già resa nota per altre vie e deve essere precisata o si rende necessario dichiarare decisioni e responsabilità di terze persone; alla notizia dell'inizio di un processo penale; al fatto che esso si è concluso con sentenza o decreto; al contenuto — anche per sommi capi — della decisione finale⁴⁵; alla esistenza di un ricorso o appello, o anche alla dichiarazione della *res iudicata*. Il SP cede il suo rigore soprattutto quando l'esito processuale (o pre-processuale se si limita all'indagine previa) si risolve in favore dell'ac-

⁴⁵ Sulla pubblicazione della decisione di dimissione dallo stato clericale il decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede prevede la seguente dicitura: «Ordinarius curet, quantum fieri potest, ne condicio presbyteri dimissi novum fidelibus scandalum praebeat. Attamen, si adest periculum minoribus abutendi, Ordinarius potest factum dimissionis necnon causam canonicam divulget». Si lascia dunque all'Ordinario la valutazione, riconoscendogli implicitamente una facoltà di deroga dal SP, almeno nel suo significato più ampio. Sul rendere nota la decisione vi possono essere interpretazioni differenti, che coinvolgono il solo destinatario del decreto o più in generale l'intera comunità. Cf. D. ASTIGUETA, «Trasparenza e segreto» (cf. nt. 42), 529-530.

cusato, che dunque esige un ristabilimento pieno della sua buona fama e un riscatto pubblico di una dignità compromessa dall'accusa. Non si ritiene tuttavia debba cedere in modo indiscriminato, ma limitatamente al raggiungimento di quel «bene» che si intende favorire.

5. Casi specifici sottratti al SP

Il 6 dicembre 2019 il Santo Padre Francesco ha stabilito di emanare una nuova Istruzione intitolata «Sulla riservatezza delle cause» nella quale si sottraggono all'obbligo del SP le denunce, i processi e le decisioni riguardanti alcuni delitti⁴⁶. Si tratta dei delitti descritti nell'art. 1 del *motu proprio Vos estis lux mundi* (che in verità non sono mai stati soggetti espressamente al SP), e di quelli dell'art. 6 SST. L'intento dell'Istruzione è quello di favorire la cooperazione con le autorità civili nel perseguimento di delitti così gravi e diffusi, evitando che il segreto impedisca da

⁴⁶ Così il testo: «1. Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui: a) all'articolo 1 del *Motu proprio Vos estis lux mundi*, del 7 maggio 2019; b) all'articolo 6 delle *Normae de gravioribus delictis* riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al *Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche. 2. L'esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti. 3. Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte. 4. Il segreto d'ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili. 5. A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa». *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, 5. Cf. M. VISIOLI, «Istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del *Rescriptum ex audentia* Ss.mi del 6 dicembre 2019», *Ius Ecclesiae* 32/2 (2020) 717-736.

parte ecclesiale una proficua intesa volta al comune scopo di raggiungere la verità e provvedere alla giustizia. Vi è anche l'intenzione di offrire alle parti coinvolte in tali cause, specie alle vittime, quelle notizie la cui conoscenza sembra corrispondere a un vero diritto⁴⁷. L'Istruzione è stata salutata come un positivo passo in avanti nella linea della trasparenza, determinando inevitabilmente una mitigazione della confidenzialità delle cause in favore di una maggiore conoscenza. Ciò non significa tuttavia l'abrogazione della riservatezza delle cause. In proposito possiamo notare brevemente alcuni punti significativi.

a) In primo luogo, a livello formale, risulta singolare che si affidi al genere letterario «istruzione» il compito di introdurre una nuova norma nell'ordinamento canonico. Se è vero che lo stesso genere letterario era stato usato nel 1974 per *Secreta continere*, è anche vero che il Codice latino nel 1983 al can. 34 ha espressamente affidato alle *Istruzioni* tutt'altro compito, ovvero quello di rendere chiare le disposizioni di legge, sviluppare e determinare i procedimenti nell'eseguirle. Si nota dunque una incongruità formale che inevitabilmente rileva sul grado di ricezione del dispositivo.

b) In secondo luogo va osservato che non tutto il contenuto dell'art. 6 *SST* viene sottratto all'obbligo del SP, ma solo «le denunce, i processi e le decisioni». Si è voluto anche in questo caso replicare quanto presente in *Secreta continere*, escludendo tuttavia espressamente dalla sottrazione al SP (e dunque lasciandolo ancora vigente) alcune parti delle cause relative all'art. 6. Si può pensare immediatamente all'indagine previa (cf. cann. 1717-1719 CIC) che costituisce una parte importante della causa e non corrisponde né alla denuncia (in quanto successiva),

⁴⁷ Non va dimenticato che le vittime, anche se denunciati, sono considerate «testi» nel processo penale giudiziale, essendo il contraddittorio stabilito tra il promotore di giustizia e l'accusato.

né al processo e alla decisione (in quanto atti successivi). La stessa denuncia talvolta avviene solo dopo che una notizia è giunta a conoscenza dell'Ordinario. In questo caso la notizia è tutelata dal SP, la denuncia no. Anche per ciò che concerne la «decisione» ci si potrebbe domandare se essa indichi solo la parte dispositiva, o invece tutto il testo del decreto penale o della sentenza. In questo secondo caso non si potrebbe tutelare sufficientemente la riservatezza di eventuali testimoni il cui nome e la cui deposizione si ritrovano spesso, ancorché non totalmente, nell'atto decisionale.

c) Infine merita particolare menzione la sostituzione del SP con il segreto di ufficio, che pur non godendo del rigore precedente, intende tutelare seriamente la confidenzialità degli atti, la buona fama delle persone coinvolte, il bene della Chiesa.

Circa le problematiche irrisolte relative a un eventuale concorso formale di più delitti, alcuni dei quali soggetti a SP e altri relativi all'art. 6 SST e non più soggetti ad esso, si farà cenno più avanti (cf. 10.2).

6. La forma dell'assoggettamento al SP

In base a quale forma si è soggetti all'osservanza del SP? Possiamo individuare tre modalità mediante le quali si è tenuti a osservare questo obbligo. Ciascuna di esse non esclude che le altre possano concorrere.

In primo luogo per giuramento. Sono tenuti al giuramento di osservanza del SP coloro che prestano stabilmente un servizio in un ufficio ecclesiastico connesso con la delicata materia dei delitti riservati. Rientrano in questo ambito superiori, ufficiali e ordinanze della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Nondimeno, non si può escludere che in determinate cause condotte in sede locale e riguardanti i delitti riservati, gli ufficiali coinvolti possano prestare giuramento

di osservare il SP con tutte le conseguenze in caso di sua violazione.

È più difficile pensare che in forza del giuramento siano tenute al SP altre persone coinvolte nelle cause come testimoni o periti o accusatori o accusati. Se è vero che le escussioni vengono sempre precedute da giuramento, ad esclusione dell'escussione dell'accusato che non è tenuto a ciò, occorre ricordare che si tratta di giuramento *de veritate dicenda* o *de veritate dictorum*, per il quale non sarebbe lecito estendere l'oggetto.

Si è vincolati al segreto anche *ratione materiae*, dunque non con atto formale ma in ragione dell'oggetto della causa. Quando infatti una persona assume come oggetto di trattazione un caso di delitto riservato, dalla apertura della *investigatio praevia* in poi — secondo una interpretazione ampia —, deve ritenersi assoggettato anche se non ha prestato giuramento. È il caso per esempio di una delega conferita *ad casum* dall'Ordinario a una persona idonea a condurre la causa: la delega stessa, in ragione della materia trattata, implica un dovere di osservanza del segreto. Non così invece, si ritiene, è la conoscenza di un possibile delitto da parte di un pastore d'anime, o anche di un ufficiale che in contesti differenti apprende una notizia nell'ambito dei delitti riservati. Pur avendo un dovere di riservatezza (si può pensare in questo caso al segreto naturale), tale dovere non è configurabile nella fattispecie che stiamo trattando.

Infine si può pensare all'assoggettamento *ratione officii*, che non necessariamente prevede un giuramento espresso di osservanza del segreto ma che implica tale osservanza per l'ufficio di cui si è titolari. È il caso, per esempio, del vicario giudiziale di una diocesi al quale viene data una delega generale a trattare le cause in oggetto non per la persona ma per la funzione svolta, presupponendo che tale delega si trasmetta a colui che dovesse subentrare nell'ufficio. È anche il caso, come ul-

teriore esempio, del procuratore di un istituto di vita consacrata che in quanto tale è tenuto all'obbligo del segreto per l'ufficio che occupa⁴⁸.

La distinzione sopra riportata ci induce a precisare che il segreto non urge solo quando esso è positivamente espresso. Così le comunicazioni possono riportare la scritta «sotto segreto pontificio» o «sotto stretto segreto pontificio», ma il fatto che tale dicitura non sia presente non significa che esso non urga. L'art. 30 di *SST* non pone infatti clausole formali per la validità: la materia è sufficiente per vincolare all'osservanza dell'obbligo.

7. Cause esimenti

Pur non essendo paragonabile al sigillo sacramentale, il SP gode di un particolare obbligo di osservanza che riduce drasticamente le possibilità di mitigazione o esenzione. Come detto, si può pensare che in ragione di un bene maggiore sia consentita una deroga⁴⁹. La questione è in verità assai delicata, anche per la difficoltà di oggettivare il concetto di «bene maggiore». Chi avrebbe l'autorità per definirlo tale? Si è visto come alla sua origine il rigore dell'osservanza fosse tale da non consentire alcuna deroga, neppure in ragione di un *bonum* ritenuto rilevante per l'ordine ecclesiale. Oggi i confini dell'obbligatorietà sono stati ridimensionati dalla prassi, ma resta difficile

⁴⁸ Così anche V. DE PAOLIS, «El secreto pontificio» (cf. nt. 4), 268-280. Di diverso parere è U. Rhode, che ritiene che l'obbligo non dipenda dalle funzioni, che sono rilevanti solo per determinare le eventuali sanzioni in caso di trasgressione. Cf. U. RHODE, «Trasparenza e segreto nel diritto canonico» (cf. nt. 1), 479 (in particolare nota 76).

⁴⁹ «Quodvis secretum, excepto tamen secreto naturali personali, cedit bono publico; iudici, legitime interroganti, rem candido animo manifestare debemus; nam praevalet ius societatis ad hoc ut iustitia fiat vel reintegretur». A. LANZA – P. PALAZZINI, ed., *Theologia Moralis*, II/2, Romae 1965, n. 908. Cf. V. DE PAOLIS, «El secreto pontificio» (cf. nt. 4), 268-270.

individuare con sicurezza ragioni che possano indurre a una mitigazione. Si ritiene che nel dubbio si debba sempre propendere per l'osservanza del segreto, e che la rivelazione di informazioni potenzialmente lesive della buona fama delle persone e del *bonum Ecclesiae* ricada sempre sotto la responsabilità di chi la compie, con l'eventualità di ripercussioni penali qualora i criteri di esenzione non fossero ritenuti sufficientemente fondati da un giudizio correttamente condotto.

8. Chi può derogare?

Nei tempi più recenti giungono spesso istanze di deroga in ragione della trasparenza, della collaborazione con la giustizia dello Stato, del dovere di informare la comunità circa gli esiti processuali che coinvolgono persone note per vicende che hanno generato scandalo pubblico. Non mancano casi in cui autorità statali inviano alla Santa Sede richiesta formale di trasmissione di documenti riservati mediante rogatoria internazionale. Accade inoltre che persone coinvolte in processi canonici chiedano una deroga dal SP per potersi difendere in sede civile volendo esibire documenti che dimostrerebbero la propria estraneità ai fatti. Tutte queste fattispecie pongono la questione sulla deroga: non solo sulle condizioni ma anche sull'autorità competente. Pur essendo la Congregazione per la Dottrina della Fede competente per la trattazione delle cause ad essa riservate (cf. *SST* art. 1 §1, art. 8), e pur riconoscendo ad essa una certa funzione di garanzia dell'osservanza del segreto di cui all'art. 30 *SST*, non può essere attribuita al medesimo Dicastero la potestà di derogare al SP, trattandosi di una norma pontificia sancita da un *motu proprio*.

L'unica autorità legittimata a derogare è dunque quella suprema, che può agire personalmente o delegando tale potestà alle istanze che ritiene idonee per una valutazione e una decisione in proposito. In particolare, trattandosi tal-

volta di istanze che procedono tramite vie formali (rogatorie internazionali ecc.), il romano Pontefice può incaricare l'apposita sezione della Segreteria di Stato di verificare la sussistenza di condizioni legittimanti ed eventualmente di decidere in proposito. Ad oggi la questione della deroga è in capo all'autorità suprema, che decide di volta in volta comunicando tale decisione mediante la Segreteria di Stato.

9. La inosservanza del SP

L'art. 30 §2 SST prevede il caso di rivelazione indebita di notizie coperte da SP. Così recita: «Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all'accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d'ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene». La sanzione è così prevista per chiunque, indipendentemente dal ruolo che occupa nella causa. E non occorre che la violazione sia positivamente voluta, con l'intento di danneggiare una parte (accusato o testimoni): è sufficiente una violazione colposa, talvolta ascrivibile a superficialità, disattenzione, equivoco. Si tratta di pena indeterminata *ferendae sententiae*. La violazione è soggetta a procedura sanzionatoria non solo quando genera un danno, ma in se stessa costituisce motivo di azione penale. Se poi si genera un danno (per esempio una lesione della buona fama, una notizia personale non concernente la causa, una informazione parzialmente scorretta ecc.) l'urgenza di procedere è ancora maggiore e la pena eventuale deve considerare l'entità del danno arrecato. Così infatti va interpretato il «*congruis poenis puniatur*», analogo al più comune «*iusta poena puniatur*». Il testo cita il potenziale danno ad accusato e testimoni, ma non deve essere dimenticato anche un potenziale danno alla presunta vittima (che potrebbe non essere testimone), all'autorità ecclesiastica competente, e più in generale a chiunque interviene nella causa a diverso titolo.

La procedura per la sanzione prevede che l'istanza provenga da chi ritiene di avere subito detrimento dalla violazione ma anche d'ufficio, intendendo così precisare che il danno può essere causato alla stessa comunione ecclesiale. L'organo competente per giudicare eventuali infrazioni al segreto è il Turno superiore, volendo così separare le istanze giudicanti coinvolte, evitando possibili conflitti, rivalse o sottovalutazioni.

10. L'altra faccia della medaglia

Non vi è dubbio che le ragioni sottostanti il SP comportino inevitabilmente anche dei limiti, che costituiscono l'altra faccia della medaglia e rendono la questione del segreto particolarmente discussa. Se la sua osservanza infatti tutela la buona fama e il *bonum Ecclesiae*, dall'altra parte presenta anche alcune problematiche che analizziamo in forma sintetica.

10.1 *Limitazione del diritto alla difesa*

È uno degli elementi maggiormente discussi. Se infatti le informazioni sono riservate e non divulgabili, chi deve difendersi può riscontrare in un concetto rigoroso di segreto una limitazione inaccettabile di un diritto naturale. L'accesso agli atti della causa è infatti presupposto necessario per conoscere le accuse, sapere chi le ha presentate e in che termini, potersi esprimere sulla sua credibilità, vagliare la consistenza delle prove prodotte, giustificare alcuni fatti ecc. Ora, è vero che il can. 1720 CIC relativo al processo extragiudiziale sancisce che l'Ordinario deve rendere note «all'imputato l'accusa e le prove dandogli la possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato abbia trascurato la possibilità di presentarsi». Il diritto di difesa sembrerebbe così salvaguardato. Ma in forza del dovuto segreto è altrettanto vero che difficilmente all'accusato si concede di accedere agli atti

in totale libertà, per esempio dandogliene copia. La prassi della CDF a questo proposito prevede che l'imputato o il suo avvocato sia convocato e garantendo che non si faccia copia alcuna degli atti si concede il loro studio, cosa che avverrà in condizioni diverse rispetto a quelle abituali. C'è inoltre la facoltà della CDF di secretare ulteriormente alcuni atti, oscurare nomi di testimoni ai quali è stato garantito l'anonimato, limitare la disponibilità dei documenti⁵⁰. La difesa non ne risulta necessariamente compromessa, ma per lo meno limitata⁵¹. Di più, se il capo di accusa è relativo all'art. 4 di *SST*, si prevede una speciale tutela delle possibili informazioni inerenti il sigillo sacramentale, così che non si rende noto all'accusato il nome dell'accusatore, i dettagli della accusa, la materia della confessione, con l'avvertenza che se nel corso della causa dovesse inavvertitamente essere detto dal penitente qualcosa in relazione al sigillo, ciò deve essere omesso dal verbale e non considerato ai fini probatori⁵². In questo ultimo caso il SP si intreccia con il sigillo del sacramento, rendendo ancora più difficoltoso l'esercizio della difesa. Mentre l'accusa, che nel processo amministrativo giunge poi a emettere una

⁵⁰ Si tratta di una fattispecie prevista dal can. 1598 §1: «Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo chiedano si può anche dare copia degli atti; ma nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno».

⁵¹ Cf. D. ASTIGUETA, «Trasparenza e segreto» (cf. nt. 42), 532-533.

⁵² Cf. *SST* art. 24: «§1. Nelle cause per i delitti di cui all'art. 4 §1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all'accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso. §2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante. §3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale».

decisione in merito, ha a sua disposizione tutto ciò che l'indagine processuale ha portato alla luce.

La sfida, anche in questo caso, sarà quella di mantenere in equilibrio due valori tra loro apparentemente opposti, garantendo da una parte il segreto a tutela dei beni già illustrati, e dall'altra parte la difesa sufficientemente esercitata in ragione di un diritto naturale. Un rapporto squilibrato tra questi due fattori può generare una insufficiente considerazione del principio di presunzione di innocenza, che dovrebbe tutelare sempre l'accusato fino alla conclusione della causa.

10.2 *Non piena collaborazione con l'autorità civile*

Si tratta di una questione all'attenzione della Chiesa che emerge soprattutto nelle linee guida degli episcopati nazionali per la prevenzione e la trattazione dei casi di abuso su minori. Da alcuni anni infatti si fa strada una volontà esplicita di cooperazione con gli inquirenti che a livello regionale o statale talvolta conducono indagini, svolgono processi, impongono pene là dove il delitto canonico è rilevante anche nell'ordinamento civile. Si tratta di una collaborazione raccomandata dalla CDF agli episcopati, che talvolta si rende obbligatoria⁵³.

⁵³ «e) La cooperazione con le autorità civili: L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche». CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera circolare per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici», 3 maggio 2011, *AAS* 103 (2011) 408. La raccomandazione è stata recentemente ripresa nell'incontro «La

La prassi della CDF suggerisce di attendere gli esiti del procedimento civile, là dove avviato, prima di pronunciarsi con un giudizio canonico. Ciò consente di acquisire agli atti documenti e in generale prove che la procedura canonica non potrebbe altrimenti ottenere. Ma si tratta di una cooperazione asimmetrica, perché se da una parte l'autorità statale può consegnare all'autorità ecclesiastica la documentazione richiesta (ciò dipende in primo luogo dai diversi ordinamenti), dall'altra parte non accade altrettanto, in ragione di un segreto che vincola la chiesa e impedisce la fuoriuscita di documenti oltre coloro che sono coinvolti nella causa. La già citata Istruzione Sulla riservatezza delle cause del 6 dicembre 2019 intende limitare tale asimmetria, soprattutto là dove afferma:

Il segreto d'ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili (n. 4).

Ma tale dichiarazione di principio non può dissipare tutti i dubbi in proposito. Si tratta di capire se la cooperazione debba avvenire solo a fronte di un obbligo civile o di una richiesta esecutiva, o non piuttosto su iniziativa della parte ecclesiale;

protezione dei minori nella Chiesa» tenutosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019. Tra i «punti di riflessione» diffusi ai partecipanti si riporta qui il lapidario n. 5: «Informare le autorità civili e le autorità ecclesiastiche superiori nel rispetto delle norme civili e canoniche». Cf. Punti di riflessione, in *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa, Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019*, Città del Vaticano 2019, 11. Diversi Stati prevedono normative che rendono obbligatoria la segnalazione all'autorità civile di notizie ricevute da diverse professioni, tra cui i ministri di culto, relative alla questione in oggetto. Tra questi Stati Uniti e Irlanda, nei quali vige il *mandated reporting*. Cf. M. MULLANEY, «Mandatory Reporting and the Seal of Confession», *The Furrow* 62 (2011) 523-527; J.P. KIMES, «*Simul et cura et solertia*. Le essential norms della Conferenza Episcopale statunitense», in C. PAPALE, ed., *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Città del Vaticano 2015, 25-44.

come poter distinguere, nella medesima fattispecie, tra atti soggetti a SP (per esempio l'indagine previa) e atti soggetti a segreto di ufficio; come comportarsi quando la fattispecie non riguarda solo l'art. 6 SST ma anche, in concorso formale o sostanziale, l'art. 4 relativo al sacramento della penitenza⁵⁴.

A titolo di esempio si possono citare i casi recentemente avvenuti in Australia e in Cile, Paesi che hanno sollecitato la Chiesa a conferire le informazioni acquisite e si sono trovati davanti a un diniego motivato dalla norma sul segreto. In Australia le raccomandazioni della *Royal Commission* istituita a seguito della piaga degli abusi — non solo dei chierici e della Chiesa cattolica — sui minori si sono espresse particolarmente ai punti 16.10 e 16.16 con cui la *Royal Commission* chiede alla Santa Sede che il SP non copra i processi canonici quando si tratta di abusi su minori. La S. Sede ha risposto con l'Istruzione menzionata, aprendo dunque nuove possibilità di cooperazione, ma mantenendo un segreto di ufficio che limita l'accesso indiscriminato agli atti.

In Cile si sono registrate più volte richieste da parte dell'autorità inquirente regionale e centrale (*Fiscalia*) la quale, di fronte a una risposta negativa opposta dalla Chiesa, ha provveduto a sequestrare coattivamente i documenti perquisendo gli archivi delle curie e della stessa Conferenza episcopale, generando così una tensione nei rapporti tra la Chiesa e lo Stato.

10.3 *Da alleati a nemici*

Le conseguenze di quanto sopra sono facilmente immaginabili, così che ciò che dovrebbe costituire un obiettivo comune a tutti pur nella differenza degli ordinamenti, ovvero il perseguimento della giustizia mediante l'accerta-

⁵⁴ Il delitto contro il sesto comandamento del decalogo con minore potrebbe infatti avvenire nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione (cf. SST art. 4).

mento della verità, si trasforma inavvertitamente in una immagine di opposizione. A motivo del segreto che le impedisce una collaborazione piena, la Chiesa, da alleata dello Stato nel perseguire i delitti, appare talvolta in opposizione ad esso, nascondendo ciò di cui dispone anziché renderlo evidente, come invece fa lo Stato nei confronti della Chiesa⁵⁵. Le ragioni già esposte non sembrano apparire sufficienti a giustificare questa resistenza. Così si ingenera una involontaria tensione che non giova alla libertà della Chiesa e rischia di condizionarne le scelte, mostrandone un volto ostruzionistico anziché l'intenzione di difesa della dignità che soggiace alla norma.

10.4 *La mancanza di una giurisprudenza*

Un ultimo limite consiste nella mancanza di una giurisprudenza conosciuta. Le cause relative ai delitti riservati non sono conosciute in ragione del segreto, e ciò comporta necessariamente un *vulnus* al progresso della comunità nella direzione della giustizia. Mancanza di giurisprudenza non significa solo ciò che tale accezione significa in ambito processuale, quando la giurisprudenza è fonte di diritto, ma anche l'assenza di criteri che possano orientare l'agire degli ordinari e degli operatori del diritto. Si possono citare due esempi in proposito. Il primo riguarda la tipizzazione della «persona che ha abitualmente un uso imperfetto della ragione» (SST 6 §1, 1°). L'espressione, certamente più corretta per individuare coloro che sono comunemente definiti «adulti vulnerabili», resta nella prassi difficilmente inquadrabile. Cosa significa nei fatti? Una adeguata giurisprudenza permetterebbe un inquadramento maggiore, come accade per esempio con il can. 1095, 2° e 3° nell'ambito dei processi di nullità matrimoniale. Il secondo esempio concerne la domanda su quanto le im-

⁵⁵ Sulla cooperazione tra la Chiesa e lo Stato in questo ambito cf. D. ASTIGUETA, «Trasparenza e segreto» (cf. nt. 42), 526-529.

magini di minori possano costituire delitto, per esempio se esse non corrispondono a minori esistenti, perché generate con programmi sofisticati o più semplicemente disegnate. Anche in questo caso la giurisprudenza permetterebbe una maggiore conoscenza e applicazione della normativa, oltre a contribuire a una prassi più omogenea.

11. Immaginando uno sviluppo della normativa

Alla luce di quanto esposto, della storia prima e del quadro giuridico dopo, si può sviluppare qualche riflessione che lascia intravedere, in un esercizio *de iure condendo*, una possibile evoluzione. Immaginando la normativa e la sua applicazione nei tempi futuri poniamo dunque quattro argomentazioni.

11.1 *Maggiore dettaglio*

Attualmente, come si è visto, la norma sul SP è praticamente assente dai testi normativi di riferimento per la vita della Chiesa: Codici, costituzioni apostoliche ecc. È presente in *SST*, con rimando esplicito a *Secreta continere*, ma è espressa in forma assai sintetica e resta il dubbio sulla vigenza del citato *motu proprio*. Le questioni rilevate inducono a ritenere urgente uno sviluppo dell'istituto del SP, stabilendo con maggiore grado di dettaglio i confini, il contenuto, i soggetti, la forma, le attenuanti e deroghe, le autorità competenti, le conseguenze di una sua violazione con la procedura da seguire per l'accertamento e l'eventuale perseguimento. Tutto ciò ora è lasciato piuttosto alla prassi della CDF, che tuttavia non è competente in merito oltre una certa soglia, e mancano riferimenti normativi (o interpretazioni autorevoli) che possano illuminare il nostro oggetto limitando le conseguenze spiacevoli di una scorretta applicazione. Non sarebbe da escludere, data anche la rilevanza numerica dei casi di delitti riservati alla CDF, una apposita e dettagliata normativa.

11.2 *Tutelare il bene attenuando i limiti*

Essa non deve in ogni caso diminuire la tutela dei beni che il segreto intende proteggere, ma mitigare i limiti riscontrati. Si potrebbe per esempio garantire una maggiore libertà di accesso agli atti per consentire all'imputato di difendersi adeguatamente, proteggendo penalmente il rischio di una divulgazione non prevista che vada a danno delle parti coinvolte⁵⁶. Poiché nella maggior parte dei casi l'imputato si difende mediante l'intervento di un patrono, la protezione penale del segreto può agire anche sull'idoneità del patrono stesso che, se dimostrato inaffidabile nella protezione delle notizie, può essere estromesso dal patrocinio delle cause penali.

Parimenti, una sana cooperazione tra la Chiesa e lo Stato potrebbe prevedere maggiore disponibilità di consegna degli atti rilevanti, previo consenso dei testimoni coinvolti, attraverso un discernimento sul materiale probatorio. Esso — anziché essere totalmente escluso — può essere in parte consegnato all'autorità inquirente, attraverso un intelligente e condiviso vaglio, dando così esecuzione concreta al disposto dell'Istruzione Sulla riservatezza delle cause del 6 dicembre 2019. In questo modo si genererebbe una immagine di Chiesa sulla quale riporre maggiore fiducia, in quanto capace di collaborare con altri ordinamenti nel perseguimento dell'unico obiettivo: la giustizia attraverso l'accertamento della verità.

Queste misure non implicano necessariamente un tradimento dei principi fondamentali del SP, come si potrebbe pensare dopo avere letto i documenti rigorosi della sua storia. Al contrario, si tratterebbe di continuare a proteggere un bene, ma evitando di comprometterne conseguen-

⁵⁶ Cf. P.M. DUGAN, «The Need to Know vs. Confidentiality: Do Pontifical Secret and the Clamoring of the Media Deny Canonical Rights?», in P.M. DUGAN, ed., *Towards Future Developments in Penal Law*, Montréal 2010, 9-31.

temente altri, come avviene da una lettura eccessivamente rigorosa della norma⁵⁷.

11.3 *Rigore nel perseguimento dell'inosservanza*

Una nuova e più intelligente normativa in proposito comporta necessariamente maggiore rigore nel perseguire i casi di inosservanza, per colpa o per dolo. Proprio perché si espongono le parti maggiormente al rischio di diffamazione, una nuova normativa meno rigorosa e assoluta deve prevedere invece maggiore rigore nella conseguente sanzione penale. Se oggi è difficile immaginare un'azione in tal senso — di fatto non risultano condanne per un simile delitto —, un domani dovrà essere garantita, perché se così non fosse l'oggetto sarebbe reso più fragile. Anche in questo caso si tratta di rendere congrua la pena al delitto di violazione di SP. Non si esclude che si possa arrivare, per esempio, alla privazione dell'ufficio ecclesiastico per i chierici o i laici coinvolti nella causa, o anche per i patroni che agiscono come avvocati o procuratori. Ciò, si intende, qualora sia provata per lo meno la colpa e si sia accertato il danno arrecato a terzi.

11.4 *La formazione degli operatori*

Da ultimo, una nuova normativa specificante il SP dovrebbe essere accompagnata da una accurata e permanente formazione di quanti sono tenuti a rispettarlo. Non si tratta solo di portare a conoscenza di un nuovo quadro giuridico, ma di sollecitare i suoi fondamenti teologici — in specie ecclesiologici — e morali. Ben lungi da un orizzonte di mero positivismo, il SP regge o cade essenzialmente nella misura in cui chi è chiamato a tutelarne ne comprende le ragioni più profonde, che si basano sulla dignità della

⁵⁷ Sulla potenziale conflittualità tra trasparenza e segreto cf. U. RHODE, «Trasparenza e segreto nel diritto canonico» (cf. nt. 1), 490-492.

persona umana, sul diritto di essere sempre difeso e considerato innocente fino a prova contraria, sul dovere di promuovere il bene della Chiesa in quanto tale, sulla necessità di giungere alla verità, perseguendo i delitti eventuali, con criteri etici, rispettosi di un bene più grande, e non piegati a interessi di parte.

Conclusione: alcune possibilità concrete

Di fronte ai limiti attuali del SP per le cause sui delitti riservati alla CDF possono nascere alcune prospettive di superamento. Esse non costituiscono la soluzione assoluta ma offrono un miglioramento della attuale situazione.

La misura più drastica, per la quale poniamo tuttavia numerose perplessità, potrebbe essere l'abolizione assoluta del SP per tutti i delitti riservati. Sembra una scelta eccessiva, che non compensa gli squilibri evidenziati e rischia di generare ugualmente ingiustizie e lesioni di diritti personali.

La scelta compiuta dall'Istruzione Sulla riservatezza delle cause relativamente a parte dell'art. 6 *SST* è certamente un passo in avanti, genera maggiore consapevolezza nella comunità cristiana, stabilisce principi di sana cooperazione con le autorità statali, consente l'attuazione di un più pieno diritto alla difesa. Andrebbero tuttavia meglio definiti i confini di tale applicazione, essendo patente il rischio che una abrogazione del SP in alcune parti e una sottovalutazione del segreto di ufficio possano trasformare in «colpevole» senza appello colui che è semplicemente oggetto di una *no-titia de delicto*, dunque presunto innocente.

Nel «Convegno sulla protezione dei minori» tenutosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019, il tema del SP è stato trattato in due relazioni. Il card. Marx ha detto:

Ogni obiezione basata sul segreto pontificio sarebbe rilevante solo se si potessero indicare dei motivi convincenti per cui il segreto pontificio si dovrebbe applicare al perseguimento

di reati riguardanti l'abuso di minori. Allo stato attuale, io di questi motivi non ne conosco⁵⁸.

In realtà i motivi sono noti, e costituiscono la sostanza dell'istituto. Così la prof.ssa Linda Ghisoni, nella medesima circostanza, li ha evocati, precisando tuttavia:

Occorrerà rivedere l'attuale normativa sul segreto pontificio, in modo che esso tuteli i valori che intende proteggere, ossia la dignità delle persone coinvolte, la buona fama di ciascuno, il bene della Chiesa, ma nello stesso tempo consenta lo sviluppo di un clima di maggiore trasparenza e fiducia, evitando l'idea che il segreto venga utilizzato per nascondere problemi anziché per proteggere i beni in gioco⁵⁹.

MATTEO VISIOLI

Sommario

Istituto antichissimo, il Segreto pontificio nel corso del tempo ha progressivamente mitigato il suo rigore e ancora oggi, sebbene presente in pochi testi normativi, si presenta come sfida alle esigenze di trasparenza del nostro tempo, soprattutto di fronte a eventi che, se mantenuti del segreto, rischiano di essere letti come nascondimento e ostacolo al perseguimento della verità. Come la normativa può contemperare la confidenzialità che tutela la buona fama con le esigenze di conoscenza e verità?

Parole chiave: segreto; segreto pontificio; confidenzialità; trasparenza; delitti riservati; *Sacramentorum sanctitatis tutela*; buona fama.

⁵⁸ R. MARX, «Trasparenza come comunità di credenti», in *Consapevolezza e purificazione* (cf. nt. 53), 122.

⁵⁹ L. GHISONI, «*Communio*: agire insieme», in *Consapevolezza e purificazione* (cf. nt. 53), 94.

Summary

Confidentiality and Pontifical Secret

Originating several centuries ago, the pontifical secret over the course of time has become progressively less rigorous. Even though found today in only a few normative texts, the pontifical secret presents a challenge to the transparency needs of our time, especially in light of events which, were it maintained, could risk that the «secret» be read as a concealment or cover-up, an obstacle to the pursuit of truth. How can canonical norms today balance confidentiality that protects good reputations with understandable desires for shared knowledge and care for the truth?

Keywords: secret; pontifical secret; confidentiality; transparency; reserved delicts; *Sacramentorum sanctitatis tutela*; good reputation.